

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1828 del 28/03/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. I.V.A.S. S.P.A. con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via Bellaria n. 40. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione materiali isolanti sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena s.n.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1923 del 28/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventotto MARZO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. I.V.A.S. S.P.A. con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via Bellaria n. 40. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione materiali isolanti sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena s.n.**

## **LA DIRIGENTE**

### **Visto:**

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL\_2022\_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022, la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 con cui è stato disposto il rinnovo degli incarichi conferiti fino al 31/10/2023 e la DDG n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda come correttamente presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di San Mauro Pascoli in data 15/09/2023, da I.V.A.S. S.P.A. con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via Bellaria n. 40, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione materiali isolanti sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena s.n., comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Dato atto** che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP del Comune di San Mauro Pascoli, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con Atto Prot. Com.le 17143 del 05/10/2023, acquisito ai PG/2023/168509-168544-168558-168564-168576, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

**Vista** la richiesta integrazioni formulata dal SUAP con nota Prot. Com.le 18210 del 23/10/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/179277;

**Viste** le integrazioni prodotte dalla ditta in data 22/11/2023, in data 11/12/2023 ed in data 14/12/2023, acquisite rispettivamente ai Prot. Com.li 19942-43-44, 20021, 21294 e da Arpae ai PG/2023/199494-201140 e PG/2024/17066;

**Considerato** che in data 02/02/2024 il responsabile dell'endoprocedimento "Emissioni in atmosfera" ha trasmesso "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'endo procedimento emissioni in atmosfera" e che pertanto con Prot. Com.le 2330 del 08/02/2024, acquisito da Arpae al PG/2024/25105, il SUAP ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.;

**Visto** che il SUAP del Comune di San Mauro Pascoli, con nota Prot. Com.le 3335 del 23/02/2024 acquisita al PG/2024/35793, ha trasmesso la determinazione di conclusione negativa della Conferenza di servizi indetta con nota Prot. Com.le 17143 del 05/10/2023, non avendo la Ditta trasmesso alcuna osservazione nei tempi stabiliti;

**Visto** che il SUAP del Comune di San Mauro Pascoli, con nota Prot. Com.le 3651 del 29/02/2024 acquisita al PG/2024/39852, ha annullato la succitata determinazione di conclusione negativa della Conferenza di servizi, accogliendo le motivazioni comunicate dalla ditta con nota del 27/02/2024 nella quale si evidenziava che la comunicazione di conclusione negativa della Conferenza dei servizi inviata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli in data 08/02/2024 era pervenuta alla Ditta IVAS S.p.A. in modo errato per problema informatico;

**Evidenziato** che con la succitata nota di annullamento il SUAP del Comune di San Mauro Pascoli ha precisato quanto di seguito indicato: *"Si comunica che ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della presente, è possibile presentare, in un'unica soluzione, specifiche osservazioni in forma scritta, eventualmente corredate da documenti che consentano, qualora ne sussistano i presupposti, di rivalutare gli elementi e le informazioni inizialmente prodotti. La presentazione delle osservazioni non determina l'automatico accoglimento dell'istanza. I termini del procedimento sono sospesi e riprenderanno a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in assenza, dalla scadenza del termine sopra indicato"*;

**Visto** che in data 08/03/2024 la ditta ha trasmesso la documentazione a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., acquisita al Prot. Com.le 4189 e da Arpae al PG/2024/45851;

**Viste** le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 18/03/2024, ove il Responsabile dell'endoprocedimento valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., tenuto conto delle valutazioni positive condizionate contenute nelle note dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica e del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ha ritenuto superati i motivi ostativi;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Autorizzazione Prot. Com.le 5317 del 27/03/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/57789, a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Mauro Pascoli;
- Nulla Osta acustico condizionato: Nulla Osta Prot. Com.le 5183 del 25/03/2024, acquisito da Arpae al PG/2024/56199, a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Mauro Pascoli;

**Evidenziato** che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, nell'ALLEGATO B e relativa Planimetria e nell'ALLEGATO C, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di I.V.A.S. S.P.A., che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di San Mauro Pascoli ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **I.V.A.S. S.P.A.** (C.F./P.IVA 00124120403) avente sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via Bellaria n. 40, **per lo stabilimento di produzione materiali isolanti sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena s.n.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura**;
  - **Nulla Osta acustico condizionato** ai sensi dell'art. 8 co.6 della L. 447/95.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute

nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B** e **relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di San Mauro Pascoli e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di San Mauro Pascoli ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto che:
  - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
  - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di San Mauro Pascoli per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est  
D.ssa Tamara Mordenti

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, relativamente alle nuove emissioni derivanti dal processo di produzione di semi-lavorati e manufatti in polistirene espanso sinterizzato (pre-espansione, maturazione, stampaggio, taglio), ed una quinta emissione derivante da una caldaia avente potenza termica nominale pari a 1,9 MWt, alimentata a metano, che produce il vapore necessario al processo produttivo.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP del Comune di San Mauro Pascoli con nota P.G.N. 17143 del 05/10/2023 acquisita al protocollo PG/2023/168509 ha indetto, ai dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di San Mauro Pascoli;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- HERA spa.

Con nota PG/2023/162654 del 26/09/2023, aggiornata in data 01/12/2023 PG/2023/205186, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2023/178827 del 20/10/2023 il Responsabile del procedimento, sulla base della verifica di completezza del Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del 20/10/2023, ha comunicato al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli la richiesta di documentazione integrativa inerente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, richiesta che il SUAP ha successivamente inoltrato alla Ditta con nota PGN 18210 del 23/10/2023 (prot. Arpae PG/2023/179277 del 23/10/2023).

Con note del 23/11/2023 PGN 20021, del 27/11/2023 PGN 20121 e del 27/11/2023 PGN 20155, acquisite rispettivamente al prot. di Arpae n. PG/2023/199494, PG/2023/201140, PG/2023/201149, il SUAP del Comune di San Mauro Pascoli ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla ditta in data 22/11/2023.

La documentazione complessivamente pervenuta (istanza iniziale e successive integrazioni), presentava carenze di informazioni necessarie al fine della istruttoria tecnica, di seguito dettagliate con riferimento alla nota di richiesta integrazioni PG/2023/178827 del 20/10/2023:

- non risulta presentata una adeguata planimetria dello stabilimento in cui siano chiaramente individuati, come richiesto dalla Scheda C della modulistica di istanza AUA:
  - a. il perimetro dello stabilimento;
  - b. le aree e le installazioni/macchine produttive (quali ad es. forni, reattori, stoccaggi, generatori di calore...) con specifica denominazione (M1, M2...Mn);
  - c. i tracciati dei sistemi di aspirazione e convogliamento;
  - d. tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, torce...) con specifica denominazione (E1, E2..En);

Nella planimetria presentata (in risposta alla richiesta della Azienda A.U.S.L. della Romagna), sono individuati i macchinari ma non le linee di aspirazione, i punti di emissione sono indicati con “stelline”, quindi non con una numerazione progressiva. (punto 2. della richiesta integrazioni a cui non è stata data risposta);

- mancano le informazioni relative alle emissioni E1A/B e alla emissione derivante dall'impianto termico ad uso produttivo (1,9 MWt, a metano) in quanto non è stato compilato il quadro emissivo per queste emissioni oggetto di autorizzazione (punti 4. e 5.e. della richiesta integrazioni a cui non è stata data risposta);
- mancano le informazioni previste per i “medi impianti di combustione” all'allegato I Parte IV-bis alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, come da modello allegato (Scheda Registro Medi Impianti Combustione) relativamente all'impianto termico ad uso produttivo (1,9 MWt, a metano) (punto 5.b. della richiesta integrazioni a cui non è stata data risposta);
- manca la relazione in merito al rispetto di quanto prescritto dai commi 1. e 3-bis. dell'art. 294 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di rendimento di combustione relativamente all'impianto termico ad uso produttivo (1,9 MWt, a metano) (punto 5.c. della richiesta integrazioni a cui non è stata data risposta);
- non è stata fornita la documentazione richiesta in merito alla eventuale presenza di emissioni di sostanze odorigene (punto 6. della richiesta di integrazioni):
  - vista la tipologia di attività che la ditta intende svolgere (lavorazione di materie plastiche), considerato quanto previsto dall'art. 272-bis (Emissioni odorigene) del D.Lgs. 152/06 e smi, tenuto conto che trattasi di un nuovo stabilimento, si ritiene necessario acquisire la seguente documentazione integrativa:
    - a. descrizione puntuale delle materie prime utilizzate, illustrando se possono dare luogo ad emissioni odorigene anche diffuse (tipologia, quantità, tempi e modalità di gestione);
    - b. nel caso in cui sia prevista la presenza di materiali che possono dare luogo ad emissioni odorigene, occorre fornire le seguenti informazioni:
      - identificazione di tutte le possibili sorgenti odorigene degli impianti/attività (emissioni diffuse areali attive e/o passive, emissioni fuggitive, ecc.) e la loro individuazione in planimetria;
      - caratterizzazione chimica e/o olfattometrica (per quanto possibile) delle sorgenti emissive, anche effettuata tramite la misura della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica in impianti equivalenti; nel caso in cui non sia possibile ottenere misure sperimentali, tali valori potranno essere ricavati dalle specifiche tecniche di targa degli impianti e delle tecnologie adottate, da dati di bibliografia, da esperienze consolidate o da indagini mirate allo scopo;
      - area territoriale di interesse per le possibili ricadute odorigene, con particolare attenzione a presenza antropica, aree residenziali, produttive, commerciali, agricole e recettori sensibili.

Mancavano informazioni sulle possibili emissioni (diffuse o convogliate) derivanti dalla seguente fase della lavorazione *“le perle così pre-espansse vengono inviate a dei silos adeguatamente arieggiati dove stazionano per un certo tempo ottenendo così il grado di stabilità necessaria per le fasi successive”* (così appena accennate in maniera insufficiente per la prima volta nelle integrazioni presentate), che potrebbero essere invece assoggettate all'obbligo di autorizzazione e che comunque devono essere valutate.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 17/01/2024 prot. 0012123/2024, acquisita al prot. PG/2024/9308 del 17/01/2024, ha trasmesso al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli il proprio parere favorevole con prescrizioni in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportato:

*“In merito alla pratica in oggetto, valutata la documentazione iniziale presentata dalla Ditta di cui trattasi (produttrice di materiali isolanti e piu' specificatamente polistirolo espanso) e la successiva documentazione integrativa (ns prot.2023/0326858/A del 13/12/2023), limitatamente agli allegati di pertinenza del procedimento ambientale di AUA di cui all'elenco esplicitato nella ns richiesta integrazioni del 20/10/2023 ( ns prot. 2023/0277265/P ), per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanita' Pubblica, si esprime*

## Parere Favorevole

con la seguente prescrizione :

*In relazione al contesto territoriale misto e alla vicinanza di recettori residenziali, premesso che trattasi di ampliamento di insediamento produttivo classificabile come Industria Insalubre di I classe ai sensi della normativa vigente (D.M. 05/09/1994), in considerazione del fatto che la lavorazione con il calore delle materie prime libera composti pericolosi per la salute e anche responsabili di emissioni odorigene, si ritiene necessario dotare le emissioni E1 (pre espansione), E2 (stampaggio blocchi) ed E3 (linea di taglio automatico e pantografo) di idoneo impianto di abbattimento”.*

La condizione per l'assenso indicata come prescrizione nel parere dell'Azienda U.S.L. della Romagna prot. 17/01/2024 prot. 0012123/2024, e la carenza della documentazione, sopra evidenziata rispetto a quanto richiesto con nota PG/2023/178827 del 20/10/2023, qualificata come essenziale ai fini dell'istruttoria per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, costituivano, per quanto sopra argomentato, motivi ostativi all'accoglimento della istanza di AUA relativamente all'endoprocedimento dell'autorizzazione delle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi.

L'art. 14 bis comma 3 della L. 241/90 e s.m.i. prevede che ogni amministrazione coinvolta nella Conferenza di servizi asincrona, comunichi all'autorità procedente la propria determinazione relativa alla decisione in oggetto formulata in termini di assenso o dissenso e nel caso di dissenso indicando, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Con nota PG/2024/21700 del 05/02/2024 il Responsabile del procedimento, sulla base del rapporto istruttorio del Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del 02/02/2024, ha comunicato al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli, ai fini dell'effettuazione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Il SUAP del Comune di San Mauro Pascoli, con nota prot. n. 2330 del 08/02/2024 acquisita al protocollo PG/2024/25105 del 08/02/2024, ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. come rappresentati nella succitata nota di Arpae PG/2024/21700 del 05/02/2024.

Con PEC del 08/03/2024 PGN 4200, acquisita al protocollo PG/2024/45851 del 08/03/2024, il SUAP del Comune di San Mauro Pascoli ha trasmesso le osservazioni presentate dalla ditta in data 08/03/2024 a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.

Con la documentazione di cui al precedente capoverso la Ditta ha comunicato quanto di seguito indicato:

- in merito alla richiesta di installare degli idonei impianti di abbattimento, sono state effettuate valutazioni in merito alle emissioni derivanti dalle lavorazioni in questione, basate su dati di bibliografia riferiti ad impianti simili e supportate da uno studio meteo-diffusionale di impatto olfattivo, da cui emerge che non risultano necessari adottare particolari sistemi di abbattimento. A titolo precauzionale saranno comunque innalzati a 13,70 m i camini delle emissioni E1A e E1B e a 13,52 m il camino della emissione E2, oltre ad implementare un piano di monitoraggio delle emissioni atmosferiche a scadenze semestrali;
- in merito alla carenza documentale, sono stati prodotti gli elementi richiesti.

Con nota del 18/03/2024 prot. 0074289, acquisita al prot. PG/2024/51487 del 18/03/2024, l'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica ha fatto pervenire il proprio parere favorevole, come di seguito riportato:

*“In merito alla pratica in oggetto, valutata la documentazione della Ditta e le successive integrazioni (ns. prot. N.65528 del 08/03/2024) presentate in seguito alla comunicazione inviata dal SUAP in data 29/02/2024 con prot. n. 3651/24 alla Soc. Ivas S.p.A, per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanita' Pubblica, si esprime in relazione alle emissioni in atmosfera*

parere favorevole

con i limiti e le prescrizioni decisi da Arpae - Servizio Territoriale e nel pieno rispetto del Dlgs 81/08 e s.m.i..

Si precisa infine che, in caso di segnalazioni di inconvenienti igienico sanitari da parte dei recettori sensibili presenti nelle vicinanze, potranno essere prescritte ulteriori misure cautelative a tutela della Sanita' Pubblica".

Con nota prot. n. PG/2024/51476 del 18/03/2024 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera, come di seguito riportata (con correzione di eventuali refusi):

"...omissis..."

Considerazioni normative e proposta di prescrizioni

E1A - pre-espansore

Vi vengono convogliate le emissioni di COV derivanti dal processo di pre-espansione all'interno di in pre-espansore. Le perle di polistirene, a seguito della vaporizzazione dell'agente espandente (pentano), si rigonfiano fino a 20-50 volte il loro volume iniziale. Il grado di espansione dipende dalla durata del ciclo di vaporizzazione.

Non è previsto impianto di abbattimento.

L'attività può essere assimilata al punto 4.5.16 - "Estrusione di lastre, fogli o films nella produzione di polistirene espanso" dei Criteri CRIAER [ approvati con la Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999 ], che prescrive:

- a) In tali fasi devono essere usati solo prodotti espandenti a bassa reattività nei confronti dell'ozono (butano, pentano, clorofluorocarburi parzialmente idrogenati).
- b) I gas o vapori che si liberano in queste fasi di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.
- c) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti: Sostanze Organiche Volatili < 200 mg/m<sup>3</sup>

La DGR 2236/09 e gli allegati alla DGR 1769/10 non sono applicabili al caso di specie come specificato al punto 4.4 degli allegati.

Si propone quindi:

CARATTERISTICHE EMISSIONE E1A	pre-espansore
Portata massima	7000 Nmc/h
Altezza	13.7 m
Sezione	0.03 m <sup>2</sup>
Durata	6 ore/g
Temperatura	60 °C
Impianto di abbattimento	//
Inquinanti	Concentrazione massima
Sostanze organiche volatili (COT)	200 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire i 3 autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'emissione E1A;
- eseguire monitoraggio annuale dell' emissione E1A.

E1B - pre-espansore letto fluido

Vi vengono convogliate le emissioni di COV derivanti dal processo di pre-espansione dal letto fluido del pre-espansore. Le perle di polistirene, a seguito della vaporizzazione dell'agente espandente (pentano), si rigonfiano fino a 20-50 volte il loro volume iniziale. Il grado di espansione dipende dalla durata del ciclo di vaporizzazione.

Non è previsto impianto di abbattimento. In considerazione delle risultanze del modello previsionale sulla diffusione degli odori, essendo questa emissione meno importante rispetto ad E3) al momento non si ritiene necessaria l'adozione di un impianto di abbattimento per le sostanze odorogene.

Analogamente all'emissione E1A l'attività può essere assimilata al punto 4.5.16 dei Criteri CRIAER - "Estrusione di lastre, fogli o films nella produzione di polistirene espanso", che prescrive:

- In tali fasi devono essere usati solo prodotti espandenti a bassa reattività nei confronti dell'ozono (butano, pentano, clorofluorocarburi parzialmente idrogenati).
- I gas o vapori che si liberano in queste fasi di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.
- Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti: Sostanze Organiche Volatili < 200 mg/m<sup>3</sup>

La DGR 2236/09 e gli allegati alla DGR 1769/10 non sono applicabili al caso di specie come specificato al punto 4.4 degli allegati.

Si propone quindi:

CARATTERISTICHE EMISSIONE E1B	pre-espansore letto fluido
Portata massima	1000 Nmc/h
Altezza	13.7 m
Sezione	0.43 m <sup>2</sup>
Durata	6 ore/g
Temperatura	30 °C
Impianto di abbattimento	//
Inquinanti	Concentrazione massima
Sostanze organiche volatili (COT)	200 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire i 3 autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'emissione E1B;
- eseguire monitoraggio annuale dell' emissione E1B.

#### E2 - blocchiera

Vi vengono convogliate le emissioni derivanti dalle operazioni di stampaggio all'interno della blocchiera, la stessa è provvista di fori di entrata per il vapore e viene riempita di perle di polistirene pre-espanso, che quindi vengono di nuovo sottoposte all'azione del vapore fino a temperature di 110-120 °C. Nel processo le perle si rigonfiano ulteriormente e si saldano tra loro (sinterizzano) fino a formare un blocco omogeneo.

Non è previsto impianto di abbattimento.

L'attività può essere assimilata al punto 4.5.16 dei Criteri CRIAER - "Estrusione di lastre, fogli o films nella produzione di polistirene espanso", che prescrive:

- In tali fasi devono essere usati solo prodotti espandenti a bassa reattività nei confronti dell'ozono (butano, pentano, clorofluorocarburi parzialmente idrogenati).
- I gas o vapori che si liberano in queste fasi di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

c) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti: Sostanze Organiche Volatili < 200 mg/m<sup>3</sup>

La DGR 2236/09 e gli allegati alla DGR 1769/10 non sono applicabili al caso di specie come specificato al punto 4.4 degli allegati.

Si propone quindi:

CARATTERISTICHE EMISSIONE E2	blocchiera
Portata massima	1500 Nmc/h
Altezza	13.5 m
Sezione	0.05 m <sup>2</sup>
Durata	2.5 ore/g
Temperatura	70 °C
Impianto di abbattimento	//
Inquinanti	Concentrazione massima
Sostanze organiche volatili (COT)	200 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire i 3 autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'emissione E2;
- eseguire monitoraggio annuale dell' emissione E2.

**E3 - linea taglio/pantografo**

Vi vengono convogliate le emissioni derivanti dall'attività di taglio e sagomatura delle lastre per mezzo di un filo a caldo.

Non è previsto impianto di abbattimento. In considerazione delle risultanze del modello previsionale sulla diffusione degli odori si ritiene necessaria l'adozione di un impianto di abbattimento per le sostanze odorogene tra quelli individuati nell'allegato 3 dei Criteri Criaer.

L'attività può essere assimilata al punto 4.5.23 del CRIAER "Taglio, fresatura nella lavorazione di prodotti a base di polistirolo espanso", che prevede un limite per le polveri totali pari a 10 mg/m<sup>3</sup> e per i COV pari a 600 mg/m<sup>3</sup>.

Il valore limite di 600 mg/m<sup>3</sup> per i COV sopraindicato non risulta allineato con le più recenti indicazioni che prevedono per le lavorazioni a caldo delle materie plastiche un valore limite di 20 mg/m<sup>3</sup> per i COV, come risulta per le fasi lavorative B.4 nell'Allegato D al DPR 59/13 e per le fasi lavorative A,4 dell'Allegato 4.4 alla DGR 2236/09 e smi.

Pertanto si propone di:

CARATTERISTICHE EMISSIONE E3	linea taglio/plantografo
Portata massima	60000 Nmc/h
Altezza	12.6 m
Sezione	0.43 m <sup>2</sup>
Durata	7 ore/g
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri Totali	10 mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (COT)	20 mg/Nmc

*In conclusione si valuta che la ditta debba:*

- eseguire i 3 autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'emissione E3;*
- eseguire monitoraggio annuale dell' emissione E3;*
- installare l'impianto di abbattimento per le sostanze odorigene.*

#### **E4 - Centrale termica**

*Trattasi di medio impianto di combustione per la generazione di energia e vapore alimentato a metano da utilizzarsi nel processo produttivo (pre-espansore e blocchiera) di potenza termica nominale pari a 1.9 MW.*

*La stessa è dotata di un sistema di controllo della combustione per la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, secondo quanto previsto dall'art. 294 del DLgs 152/06 e smi.*

*Tale impianto, come disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., deve rispettare i limiti sotto indicati (riferiti ad un tenore di O<sub>2</sub> al 3%) tratti dalla parte terza tabella del punto 1.3 dell'allegato 1 alla parte V del DLgs 152/06 con obbligo di esecuzione degli autocontrolli annuali:*

<b>CARATTERISTICHE EMISSIONE E4</b>	<b>centrale termica</b>
<b>Inquinanti</b>	<b>Concentrazione massima</b>
<b>Ossidi di azoto</b>	<b>100 mg/Nmc</b>

*In conclusione si valuta che la ditta debba:*

- eseguire i 3 autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'emissione E4;*
- eseguire monitoraggio annuale dell' emissione E4.*

#### **Emissioni Odorigene**

*Relativamente alle emissioni odorigene è stata redatta una relazione tecnica di Livello 2 secondo quanto previsto dalle Linee Guida Arpae 35/DT. Dallo studio di caratterizzazione delle sorgenti si evince che il contributo maggiore all'impatto odorigeno della ditta è da imputarsi al camino E3 (pantografo) e, in misura minore, al camino E1B (letto fluido del pre-espansore).*

*La Ditta è ubicata in un'area industriale posta a N-NE di San Mauro Pascoli, a circa 400 m dal quartiere residenziale dell'abitato più vicino all'azienda.*

*Dalla mappa di isoconcentrazione del 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco (isolinea rosa della mappa sotto riportata) risulta un'area residenziale, tra 400 m e 700 m dalla ditta con un impatto superiore ad 1 UO/m<sup>3</sup>; vicino al nuovo stabilimento insistono inoltre già altre attività ad impatto odorigeno per cui la Ditta dovrà insediarsi in una zona in cui sono già state rilevate criticità ed esposti per cattivi odori a causa dell'impatto odorigeno di stabilimenti già presenti, ai quali sono state richieste valutazioni e mitigazioni alle emissioni per risolvere la criticità.*

*La condizione di impatto odorigeno evidenziata dal modello non può essere accettata stante un impatto superiore a quanto previsto dalla linea guida regionale di Arpae sull'applicazione dell'articolo 272 bis del DLgs 152/06 e dal Decreto Direttoriale del MASE n. 309/2023 (Classe PRIMA della Tabella 3) per la presenza di un'alta densità abitativa e parchi pubblici.*

*Da questo punto di vista pertanto si evidenzia che anche l'altro stabilimento della ditta IVAS, che produce vernici, dovrebbe quanto prima essere valutato per il suo impatto odorigeno (relazione di livello 2), come altre ditte potenzialmente impattanti della zona.*

*A parere degli scriventi, trattandosi della stessa ditta, ma con due cicli produttivi differenti la relazione dovrebbe comprendere il contributo di entrambe le attività produttive al fine di valutare l'impatto complessivo che non potrà essere che maggiore di quanto evidenziato dal modello previsionale.*

*...omissis...*

*Dall'ingrandimento dell'area interessata dalla diffusione delle emissioni odorigene verso l'abitato di San Mauro Pascoli, si notano quartieri completamente residenziali con densità di abitazioni residenziali elevata, oltre a parchi pubblici.*

*Si ritiene quindi che, per il rispetto dei valori di riferimento previsti sia dalle Linee Guida Arpae che dal Decreto Direttoriale del MASE n. 309/2023 (Classe PRIMA della Tabella 3), la Ditta debba installare a monte dell'emissione E3 un opportuno impianto di abbattimento delle sostanze*

odorigene prima della messa in esercizio dell'impianto connesso all'emissione E3.

#### Conclusioni

Si ritiene che la Ditta debba installare a monte dell'emissione E3 un opportuno impianto di abbattimento delle sostanze odorigene prima della messa in esercizio dell'impianto connesso all'emissione E3.

In relazione alle altre emissioni non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento della presente istanza alle condizioni e prescrizioni sopra indicate".

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., tenuto conto delle valutazioni positive condizionate contenute nelle note sopra riportate dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica e del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ha ritenuto superati i motivi ostativi di cui alla nota PG/2023/203898 del 30/11/2023, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni indicate in tali note.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso, anche impliciti, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli in data 19/04/2023 P.G.N. 6957, per il rilascio della presente autorizzazione, e successive integrazioni.

## C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione materiali isolanti in polistirene espanso sinterizzato **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

### EMISSIONE E1A - PRE-ESPANSORE

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	13,7	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	200	mg/Nmc
--	-----	--------

### EMISSIONE E1B – PRE-ESPANSORE LETTO FLUIDO

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	13,7	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	200	mg/Nmc
--	-----	--------

## EMISSIONE E2 – BLOCCIERA STAMPAGGIO BLOCCHI

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	2,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	200	mg/Nmc
--	-----	--------

## EMISSIONE E3 – LINEA TAGLIO/PANTOGRAFO

Portata massima	60.000	Nmc/h
Altezza minima	12,6	m
Durata	7	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	20	mg/Nmc

## EMISSIONE E4 – CALDAIA VAPOPREX 3GN 1500 (1,9 MW, a metano)

Medio impianto di combustione nuovo, dotato di un sistema di controllo della combustione ai sensi dell'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	13,9	m
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	100	mg/Nmc
---	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

2. La messa in esercizio degli impianti della "Linea taglio/pantografo" di cui alla **emissione E3**, da comunicare ai sensi del successivo punto 3., potrà avvenire solo a seguito dell'installazione su di essa di un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze odorigene. A tal fine, **entro 30 giorni** dal rilascio della presente autorizzazione, il Gestore dovrà presentare, nel rispetto delle procedure per le modifiche di AUA di cui all'art. 6 del DPR 59/2013, un progetto relativo a tale idoneo impianto di abbattimento. L'impianto di abbattimento dovrà essere installato ed operativo entro 60 giorni dal rilascio dell'atto di conclusione della procedura per la modifica di cui all'art. 6 del DPR 59/2013 e comunque prima della messa in esercizio degli impianti della "Linea taglio/pantografo".
3. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)), e al Comune di San Mauro Pascoli, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni E1A, E1B, E2, E3 e E4**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime**

degli impianti di cui alle **emissioni E1A, E1B, E2, E3 e E4** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.

5. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 3.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 4.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E1A, E1B, E2, E3 e E4** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: [aoojc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoojc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 6., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
8. **In caso di eventuali segnalazioni di inconvenienti igienico sanitari, con riferimento anche ad esalazioni maleodoranti**, da parte dei recettori sensibili presenti nelle vicinanze, accertate dagli Organi di Controllo e Vigilanza, Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, in qualità di autorità competente, potrà predisporre ulteriori prescrizioni o misure cautelative, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione.
9. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E1A, E1B, E2, E3 e E4** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
10. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al

successivo punto 11. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
11. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
12. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
  - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
  - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata

nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

13. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione  
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

14. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento **all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.  
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
  - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
    - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
    - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
    - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
  - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
15. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli**

**riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)

(\*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

16. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

## **SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA**

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, presentata dalla Soc. IVAS S.p.A. allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di San Mauro Pascoli, relativamente all'attività di LAVORAZIONE POLISTIROLO ESPANSO, ubicata in Via Vena s.n.c., Foglio n. 15 mappali n. 238-371-372-442-444-446;

Dato atto che tale istanza ricomprende l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, come meglio evidenziato nell'elaborato allegato (Tav. 7) redatto dal tecnico incaricato;

Acquisito il parere favorevole con prescrizioni di HERA Spa prot. n. 26537 del 19/03/2024, in atti al prot. com.le n. 5144/24 del 25/03/2024, nelle cui premesse è evidenziato come, stante l'incoerenza delle informazioni fornite nella documentazione integrativa presentata a più riprese, il parere è stato predisposto tenuto conto di quanto contenuto nella documentazione integrativa trasmessa al SUAP in data 14/12/2023;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'endoprocedimento;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 13 del 17.12.2008;

### **CARATTERISTICHE**

Ragione sociale ditta	IVAS S.p.a.
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA VENA - SAN MAURO PASCOLI
Destinazione d'uso dell'insediamento	Lavorazione polistirolo espanso
Portata massima autorizzata	5040 mc/anno - 21 mc/giorno - 3 mc/ora
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Ricettore dello scarico	Fognatura nera 'tipo A'
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vasca di equalizzazione/raffreddamento 10 mc
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BASTIA, VIA RUBICONE DX 1950 FIUMICINO SAVIGNANO SUL RUBICONE

## PRESCRIZIONI

Il richiedente è autorizzato a scaricare le acque reflue industriali provenienti dal fabbricato in cui si svolge l'attività di LAVORAZIONE POLISTIROLO ESPANSO indicato in premessa, nella pubblica fognatura di Via Vena, nel rispetto delle prescrizioni dettate da HERA con il parere prot.n. 26537 del 19/03/2024, sottoriportate, e in esecuzione del progetto in atti al prot. n. 21294 del 14/12/2024

### È FATTO OBBLIGO

- Di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- Di notificare al Comune, ogni diversa destinazione dell'insediamento, nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico;

### PRESCRIZIONI IMPARTITE DA HERA S.p.A.:

1) Nella rete fognaria nera, in corrispondenza dello scarico denominato S1, sono ammessi unicamente gli scarichi di acque reflue industriali derivanti da:

- **concentrato impianto a osmosi inversa e controlavaggio filtro a carboni attivi;**
- **caldaia generatore di vapore;**
- **condense pre-espansore;**
- **condense blocchiera.**

2) Lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

3) Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Il rapporto di prova dovrà contenere almeno la determinazione dei seguenti parametri: pH, BOD5, COD, SST, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Cloruri, Solfiti, Idrocarburi totali, Ferro, Rame, Zinco, Nichel, Piombo, Cadmio, Cromo totale, Selenio, Temperatura.

4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

**sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

**vasca di equalizzazione/raffreddamento 10 mc** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

**pozzetto di sedimentazione 400 lt** (sulla linea di scarico delle macchine produzione EPS);

**pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

5) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

6) Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.

7) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

8) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

9) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno essere scaricati in fognatura.

10) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

11) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

12) La ditta deve stipulare con HERA Spa apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

13) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

14) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo, corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.**

15) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Per tutto quanto non previsto nella presente Autorizzazione e negli atti richiamati, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali;

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento;

a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;

b) la revoca della presente Autorizzazione per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

## **IMPATTO ACUSTICO**

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

### **PREMESSA**

Visto il parere espresso dal Servizio Territoriale di Arpae in data 05/03/2024, acquisito dal Comune al Prot. n. 3932/24;

Preso atto che il rispetto dei limiti è subordinato all'attuazione di opere di contenimento acustico;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

### **PRESCRIZIONI**

1. Le sorgenti acustiche da installare dovranno avere i requisiti acustici indicati dal TCA nella relazione tecnica presentata; preliminarmente all'inizio dell'attività dovranno essere realizzate le opere di contenimento previste, consistenti in:

- per i locale compressori: griglia di aspirazione, dotata di presa d'aria silenziata (potenza sonora sorgente inferiore a 76 dBA);
- per i silos: coibentazione della linea di trasporto pneumatico (potenza sonora sorgente inferiore a 80 dBA);

2. L'attività dovrà essere svolta nel solo periodo diurno: non devono essere presenti macchinari con funzionamento nel periodo notturno.

3. Entro tre mesi dall'inizio dell'attività a regime, dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale una relazione tecnica contenente l'esito delle verifiche post operam, da effettuarsi corrispondenza del recettore Recettore A, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge e l'efficacia delle opere di contenimento attuate. Le misure dovranno essere effettuate in periodo diurno in concomitanza con lo svolgimento, presso la ditta, delle attività acusticamente più rilevanti.

4. Qualora dai rilievi fonometrici post operam emergesse la necessità di attuare ulteriori opere di contenimento acustico a protezione dei recettori, le stesse dovranno essere individuate e descritte nella relazione di cui al punto 3) al fine di acquisire il relativo benessere, fermo restando che la prosecuzione dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di legge.

Si evidenzia che, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013, ogni modifica tesa a variare le condizioni autorizzate, che comporti un incremento della rumorosità, dovuta agli impianti/macchinari/apparati utilizzati, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di una nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente al fine di valutare tali modifiche e il rispetto dei limiti di legge, ovvero la necessità di aggiornare il Nulla-Osta acustico rilasciato.

Si richiama, da ultimo, che l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali (ex artt. 3, 4 del DPCM 14/11/1997), in qualsiasi condizione di esercizio.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**